

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOMPIANI, ZECCHINO, SPITELLA, MELOTTO, CONDORELLI, DE ROSA, BOGGIO, CHIMENTI, AZZARÀ, NIEDDU, GIAGU DEMARTINI, SARTORI, COVELLO, MONTRESORI, COVIELLO, GENOVESE, SALERNO, IANNI e PULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1988

Modifiche all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed integrazioni delle norme relative alla partecipazione dei ricercatori universitari ad organi elettivi universitari

ONOREVOLI SENATORI. – Con il disegno di legge che presentiamo, intendiamo sottoporre alla vostra attenzione alcune questioni relative al funzionamento delle università, la cui soluzione legislativa è divenuta urgente per poter consentire l'ordinato svolgimento della vita universitaria.

Una prima questione è relativa alla ripartizione ed attribuzione delle borse di studio; una seconda è relativa alla rappresentanza dei ricercatori universitari nei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale (CUN) per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale; l'ultima è relativa alla ulteriore definizione di funzioni connesse con il tempo pieno.

\* \* \*

Riguardo alla prima questione è a tutti nota la lunga procedura che nei fatti si è verificata in occasione del primo bando ministeriale per l'attribuzione di borse di studio a specializzandi. Le procedure si sono protratte così a lungo (2-3 anni) che – oltre a suscitare proteste, interrogazioni parlamentari, ripetute prese di posizione della stampa – in alcuni casi l'attribuzione della borsa è avvenuta quando lo specializzando era già divenuto specialista, con vanificazione dello scopo per il quale il legislatore l'ha prevista.

Un aspetto particolare della vigente normativa sta nel fatto che la graduatoria di ammissione alla scuola di specializzazione, a carattere locale, può non coincidere con quella del concorso nazionale per l'attribuzione delle borse di studio.

Infatti, il concorso di ammissione si svolge, ai sensi delle norme previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso ciascuna scuola e dà luogo a graduatoria utilizzata per l'ammissione in rapporto al numero di posti disponibile, sulla base di un esame dei titoli, valutati ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 1982 «Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per la ammissione alle scuole di specializzazione universitarie», e di prove concorsuali.

La normativa, invece, che presiede alla attribuzione delle borse di studio è disciplinata dall'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che rinvia però alle modalità e alle condizioni previste nell'articolo 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Secondo l'articolo 75, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero complessivo, l'ammontare (non inferiore a lire 6 milioni annui lordi) e la ripartizione tra le università delle borse da conferire nonchè l'eventuale rivalutazione delle borse pluriennali già conferite.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su conforme parere del senato accademico, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro con lo stesso decreto di cui sopra, propone, entro trenta giorni dalla data del decreto medesimo, la ripartizione delle borse assegnate all'università tra le singole scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti.

Il Ministro della pubblica istruzione, valuta le proposte delle università, provvede ad emanare il bando di concorso, indicando il numero delle borse messe a concorso per ciascuna università e per ciascuna scuola.

Il concorso è riservato a laureati capaci e meritevoli di cittadinanza italiana, che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore attualmente a lire 8 milioni (a rivalutazione avvenuta).

Il Ministro con suo decreto può, infatti, ogni due anni, adeguare tale limite di reddito alle variazioni del costo della vita.

Il citato articolo 75 contiene anche norme relative a borse di studio per coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca (comma sesto).

In questo caso, tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'articolo 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno diritto alla borsa di studio, purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale innanzi indicate.

Nel decreto ministeriale sarà determinata la quota parte dell'importo complessivo delle borse da attribuire ai dottorati di ricerca.

Infine, all'ottavo comma dell'articolo 75 si prevede che non meno di un quarto del numero complessivo delle borse, stabilito con il decreto di cui si è detto, deve essere destinato a borse di studio per attività di perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse è elevato del 50 per cento.

Appare evidente che la procedura, piuttosto complessa, è una delle cause del cattivo funzionamento della legge e viene a vanificare anche il pur contenuto sforzo finanziario prestabilito per l'attuazione del citato articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Infatti, il primo apposito stanziamento di bilancio fu disposto con l'articolo 31 della «legge finanziaria» 1981 (legge 30 marzo 1981, n. 119) incrementando di 5 miliardi, per l'esercizio finanziario suddetto, il capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per far fronte, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e ai corsi di perfezionamento e di specializzazione per l'anno accademico 1981-1982.

Negli anni successivi, il capitolo 4124 assumeva variabile consistenza, in rapporto all'istituzione graduale dei corsi di dottorato di ricerca, venendo incrementato o ridotto anche mediante le leggi annuali di assestamento del bilancio dello Stato. Tuttavia - come si è già

detto - i ritardi nell'erogazione delle borse (sia per i dottorati, che per i perfezionamenti e le specializzazioni) hanno portato a cospicui residui passivi, che raggiungevano una punta massima pari al 66,6 per cento della previsione nell'esercizio finanziario 1988.

Per quanto la situazione del fondo sia migliorata negli anni successivi, rimangono egualmente i ritardi nell'erogazione delle borse, che incidono fortemente su aspetti del «diritto allo studio» che l'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tendeva ad assicurare ai capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi. Di particolare complessità è risultata, di fatto, l'erogazione di borse di studio per l'estero, sì da vanificare il relativo ampio margine di riserva di posti, previsto a tale scopo dal legislatore del 1980.

Per unanime giudizio, le difficoltà rilevate sono da attribuirsi alla macchinosità delle procedure previste dall'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Sembra quindi logico rivedere la procedura per l'attribuzione delle borse di studio per specializzandi.

Va fatto presente, inoltre, che, mediante recente provvedimento presentato dal Governo (atto Camera n. 2926), riguardante il riordinamento del dottorato di ricerca, si provvede - per gli ammessi ai corsi - al «decentramento» presso le singole sedi universitarie delle procedure di erogazione delle borse.

Rappresenta, questo, un elemento ulteriore a favore dell'adozione di analoga procedura anche per le borse destinate alle specializzazioni.

L'esperienza sin qui maturata ha consentito di verificare che le richieste di ammissione ai concorsi per l'attribuzione di borse di studio riguardano in grande prevalenza le specializzazioni e in misura molto più ridotta i perfezionamenti all'estero. È realistico, pertanto, rivedere le norme previste all'ottavo comma del citato articolo 75 e fissare diverse disposizioni.

Va detto, infine, che la previsione di nuove norme per la erogazione delle borse di studio per i dottorati di ricerca porterà, in ogni caso, a modificare profondamente l'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per tutti questi motivi sembra opportuno riscrivere l'articolo 75 stesso (articolo 1), riservandolo a quanto concerne le norme generali di ripartizione dei fondi, mentre è opportuno trasferire (articolo 2) la normativa che riguarda l'attribuzione delle borse di studio alle leggi specifiche rispettivamente del dottorato di ricerca e delle specializzazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982).

Va rilevato, infatti, che pur uniformando le modalità di «decentramento» presso le varie sedi universitarie dell'attribuzione delle borse di studio sia per dottorandi che per specializzandi e, pur rendendo uniforme il regime di accesso (reddito personale complessivo annuale inferiore ad una certa soglia), l'erogazione delle borse è prevista per tutti gli iscritti ai dottorati di ricerca in possesso dei suddetti requisiti di reddito, mentre è selettiva - in quanto correlata alle condizioni di reddito, al numero delle borse e al posto occupato in graduatoria - nel caso delle specializzazioni.

Dunque, esistono peculiarità, che è bene siano registrate nei rispettivi strumenti legislativi.

\* \* \*

Con l'articolo 3, è sembrato opportuno proporre una soluzione legislativa ad un problema che si è, negli scorsi anni, di frequente proposto: la possibilità di riprendere il corso di specializzazione, qualora interrotto dal conseguimento di una borsa di dottorato di ricerca. Sembra opportuno infatti mantenere le attuali incompatibilità sancite dalla legge nei confronti dell'iscrizione in parallelo e dello svolgimento simultaneo dei due corsi, ma nello stesso tempo sembra anche opportuno ridurre gli inconvenienti che questa norma determina per chi, avendo già iniziato il corso di specializzazione, ritenga di sospenderlo per adire al corso di dottorato di ricerca.

La ripresa degli studi per la specializzazione, in soprannumero rispetto al numero totale di specializzandi previsto per quell'anno di corso, sembra un'equa soluzione, che non offre privilegi al neodottore nei confronti di chi desidera iscriversi alla specializzazione ridu-

cendo l'aliquota dei posti disponibili, ma consente di completare adeguatamente anche la preparazione specialistica - a carattere eminentemente formativo professionale, diversa nella sua intima natura dal «dottorato di ricerca» - per chi è già dottore. Ovviamente questo disposto offre particolare interesse, secondo l'esperienza degli scorsi anni, nelle discipline mediche.

\* \* \*

La terza questione affrontata riguarda invece l'elezione diretta dei rappresentanti dei ricercatori nei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale per la ricerca.

Come è noto, la normativa vigente prevede che di ogni comitato consultivo del CUN farà parte un ricercatore designato dal CUN medesimo (primo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

Tuttavia, in contrasto a tale prassi, il rinnovo degli analoghi comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche si svolge - in base al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 548, - con l'elezione diretta di tutte le componenti, ivi compresi i ricercatori.

Sembra opportuno uniformare le norme di costituzione dei comitati consultivi, in quanto espressione di una scelta diretta del corpo elettorale.

\* \* \*

Con il quinto articolo, infine, viene chiarito che, in analogia a quanto previsto per le altre categorie universitarie, anche per i ricercatori vale l'obbligo del tempo pieno ai fini dell'elettorato passivo nel consiglio di amministrazione delle università. Il chiarimento potrebbe anche sembrare superfluo, ma, poichè vi sono state diversità di comportamento da parte di varie università, esso si rende opportuno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (*Borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione e di perfezionamento all'estero*). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero complessivo e l'ammontare delle borse di studio da ripartire fra i corsi di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione e le attività di perfezionamento all'estero. La ripartizione deve prevedere che almeno il 60 per cento dello stanziamento complessivo disponibile sia destinato al complesso delle scuole di specializzazione e non meno del 10 per cento sia destinato a borse di studio per attività di perfezionamento all'estero. In quest'ultimo caso, l'importo unitario è elevato del 50 per cento.

2. Per la ripartizione dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 e per l'attribuzione alle singole università si tiene conto dei seguenti criteri:

a) l'attribuzione dell'importo complessivo destinato alle università per i corsi di dottorato di ricerca avviene su parere del CUN, che deve tener conto delle proposte di attivazione di corsi di dottorato presentate dalle università, della necessità di promuovere lo sviluppo di particolari settori scientifici, della qualificazione dei programmi e delle strutture di ricerca presso le quali si svolgono i corsi;

b) l'attribuzione alle università dell'importo da destinare alle singole scuole di specializzazione è effettuata sulla base del numero degli immatricolati alle scuole operanti nelle varie sedi, in relazione ai posti previsti negli statuti delle singole scuole.

3. Le somme attribuite alle università sono iscritte in apposite voci di bilancio e possono essere incrementate mediante donazioni, lasciti o convenzioni stipulate con enti pubblici ed imprese pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Le borse possono essere attribuite a laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscono di un reddito personale complessivo annuale non superiore a 10 milioni. Il Ministro della pubblica istruzione, con suo decreto, può ogni due anni adeguare tale limite di reddito alle variazioni del costo della vita e può stabilire le modalità per l'erogazione di borse di studio da riservare ai laureati di cittadinanza straniera che intendono iscriversi a corsi di dottorato o di specializzazione in Italia.

5. Per l'assegnazione delle borse di studio si applicano le disposizioni vigenti per l'accesso ai singoli corsi di studio cui si riferiscono.

6. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero. Per l'attribuzione di tali borse valgono le vigenti norme».

## Art. 2.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Borse di studio*). - 1. Le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ripartite fra le varie università per le scuole di specializzazione, sono attribuite sulla base dei seguenti criteri:

a) possono concorrere coloro che si trovano nelle condizioni personali di reddito stabilite dal comma 4 del citato articolo 75, inoltrando documentata domanda con le modalità stabilite dal decreto rettorale;

b) in ogni ateneo l'attribuzione delle borse di studio, ivi comprese quelle aggiuntive di cui all'articolo 75, comma 3, agli iscritti alle scuole di specializzazione che ne hanno titolo, ai sensi della lettera a), viene effettuata con

decreto del rettore, nei limiti delle borse di studio assegnate a ciascuna scuola e seguendo la graduatoria derivante dal concorso di ammissione alla scuola medesima. Il decreto rettorale ha effetto immediato ai fini della corresponsione dei relativi importi.

2. Qualora le borse disponibili risultino in numero superiore agli aventi titolo, i relativi fondi non utilizzati rimangono attribuiti alle singole università per l'assegnazione di borse nei successivi anni nell'ambito delle medesime scuole.

3. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al comma 1 sarà riconsiderata nel contesto della riforma degli studi medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di formazione a tempo pieno degli specializzandi in medicina».

#### Art. 3.

1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

2. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente *curriculum* può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.

#### Art. 4.

1. Ciascun comitato consultivo del Consiglio universitario nazionale è integrato da due rappresentanti dei ricercatori eletti dai ricercatori inquadrati nei corrispondenti gruppi di discipline.

2. Nella prima applicazione della presente legge, viene eletto un solo rappresentante dei ricercatori, rimanendo in carica il ricercatore di ciascun comitato consultivo del Consiglio universitario nazionale.

#### Art. 5.

1. In analogia con quanto previsto per i professori di ruolo, l'elettorato passivo per la

nomina a componente del consiglio di amministrazione delle università è riservato ai ricercatori che abbiano esercitato l'opzione d'impegno a tempo pieno.

Art. 6.

1. È soppresso l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con quanto previsto nella presente legge.